

Regolamento
sull'organizzazione del picchetto penale, sull'attribuzione delle difese
penali d'ufficio e
sulla designazione dell'Avvocato della prima ora

Premesso che:

- a) In data 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP - RS 312.0) che ha unificato ed abrogato i Codici di procedura penali cantonali fin a quel momento in vigore;
- b) Giusta l'art. 158 CPP sin dal primo interrogatorio di Polizia l'imputato ha diritto di designare un difensore o di chiedere che gli venga nominato un difensore d'ufficio;
- c) Giusta l'art. 159 CPP il difensore ha al diritto di presenziare agli interrogatori dell'imputato da parte della Polizia e di porre domande all'imputato ("Avvocato della prima ora");
- d) Giusta l'art. 133 CPP il difensore d'ufficio è designato da chi nella relativa fase procedurale dirige il procedimento, tenendo possibilmente conto dei desideri dell'imputato, ossia nell'ordinamento ticinese dal Ministero Pubblico e dal Magistrato dei Minorenni;
- e) Al fine di garantire la costante disponibilità di difensori d'ufficio e di "Avvocati della prima ora" tra gli avvocati ed i praticanti iscritti negli appositi registri dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino, oltre a garantire un'adeguata rotazione in queste designazioni, viene allestito il seguente Regolamento.

Art 1 - Avvocati abilitati al Servizio di picchetto penale OATI

L'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino (OATI) allestirà e trasmetterà alle autorità preposte alla designazione di un difensore d'ufficio (Ministero Pubblico e Magistratura dei Minorenni) una distinta dettagliata di tutti gli avvocati disponibili ad assumere difese d'ufficio rispettivamente ad essere designati quali "Avvocati della prima ora".

Questa lista comprenderà oltre alle generalità degli avvocati l'indirizzo professionale, la località di domicilio, i recapiti telefonici professionali, privati, di telefonia mobile e di posta elettronica, nonché l'indicazione delle lingue parlate e scritte correntemente.

Sono ammessi al Servizio del picchetto penale gli avvocati che adempiono alle seguenti condizioni:

- Iscrizione al Registro cantonale degli avvocati del Canton Ticino
- Iscrizione a OATI
- Iscrizione al Servizio di consulenza giuridica OATI
- Domicilio effettivo in Ticino
- Perfetta padronanza della lingua italiana
- Hanno indicato quale area di attività "Diritto penale" o "Procedura penale"

Al termine del periodo di picchetto l'avvocato, pena lo stralcio dal servizio per il successivo periodo, deve ritornare al Segretariato dell'Ordine il modulo di rendiconto settimanale "Avvocato della Prima ora".

Art 2 - Praticanti

OATi trasmetterà inoltre alle autorità preposte alla designazione di un difensore d'ufficio (Ministero Pubblico e Magistratura dei Minorenni) la distinta dettagliata di tutti i praticanti legali che, giusta l'art. 11 RAvv, hanno l'obbligo di assumere difese d'ufficio, rispettivamente, ad essere designati quali "Avvocati della prima ora".

Questa lista comprenderà oltre alle generalità dei praticanti legali l'indirizzo professionale, i recapiti telefonici professionali, privati, di telefonia mobile e di posta elettronica, nonché l'indicazione delle lingue parlate e scritte correntemente.

Art 3 - Distinte degli avvocati e dei praticanti – Oneri di servizio

La lista degli "Avvocati della prima ora" prevede settimanalmente dal venerdì alle ore 12:00 al venerdì successivo ore 11:59, 7 avvocati e 7 praticanti disponibili a svolgere un picchetto e ad essere quindi chiamati ad intervenire in ogni momento. E' fatta salva l'ulteriore designazione del medesimo avvocato o praticante, cui già sia stato attribuito un mandato in tal senso, in caso di esigenze dovute a connessità dell'inchiesta penale.

Di regola la designazione ad "Avvocati della prima ora" comporta pure la successiva designazione quale difensore d'ufficio.

Art 4 – Aggiornamento delle distinte

OATi provvederà periodicamente (almeno una volta all'anno) ad aggiornare la distinta degli avvocati e/o dei praticanti disponibili ad assumere difese d'ufficio e ad essere designati quale "Avvocato della prima ora".

Art 5 – Casi eccezionali

L'autorità di nomina designa il difensore d'ufficio all'interno della lista settimanale di picchetto ad eccezione:

- a) dei casi di trasformazione delle difese di fiducia in difese d'ufficio o di richiesta dell'imputato secondo l'art. 133 cpv. 2 CPP;
- b) dei casi in cui la disponibilità del picchetto è insufficiente, nel qual caso farà capo ad altri avvocati iscritti al servizio di picchetto;
- c) dei casi eccezionali in cui occorre garantire una preparazione ed esperienza particolarmente adeguate alla fattispecie concreta.

In caso di impedimento un avvocato o un praticante potrà concordare con un altro avvocato o praticante uno scambio dei rispettivi turni di picchetto. Tale cambiamento dovrà essere immediatamente notificato al segretariato dell'OATI che provvederà a darne comunicazione agli organi di designazione rispettivamente a pubblicarlo sul sito dell'Ordine, in modo tale che nell'area riservata del sito dell'Ordine la lista dei turni sia sempre aggiornata.

Art. 6 – Rendiconto mensile dell'autorità di nomina

L'autorità di nomina del difensore d'ufficio e/o dell'"Avvocato della prima ora" provvederà a fornire al Segretariato di OATI, mensilmente, la distinta completa delle difese d'ufficio attribuite e delle designazioni a "Avvocato della prima ora".

A richiesta di OATI l'autorità di nomina indicherà il motivo per il quale l'attribuzione del mandato è avvenuta a favore di un avvocato non contemplato nella distinta degli avvocati iscritti al Servizio di picchetto penale OATI.

L'autorità di nomina si riserva di comunicare ad OATI quali avvocati non risultavano reperibili, nonostante fossero di picchetto o, se del caso, il motivo del diniego all'assunzione del mandato o altra violazione degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Servizio di picchetto penale OATI.

Art. 7 – Riunione annuale

Il Presidente pro tempore dell'OATI o un membro del Consiglio da quest'ultimo designato si riunirà periodicamente (almeno una volta all'anno) con l'autorità di nomina dei difensori d'ufficio e degli "Avvocati della prima ora" al fine di valutare il funzionamento delle designazioni e più in generale il funzionamento di questo Regolamento, discutendo e concordando gli eventuali correttivi da apportare nell'ottica di un buon funzionamento del servizio.

Art 8 – Parcheggio

Agli "Avvocati della prima ora" sarà consentito di parcheggiare il proprio veicolo all'interno del Palazzo di Giustizia di Lugano, del Pretorio di Locarno e del Pretorio di Bellinzona.

In tal senso il Ministero Pubblico predisporrà gli spazi e le procedure necessari.

Art 9 – Allegati

Le distinte degli avvocati e dei praticanti disponibili ad assumere difese d'ufficio nonché il modulo di rendiconto settimanale "Avvocato della Prima ora" costituiscono parte integrante del presente regolamento. Tali documenti sono pubblicati, rispettivamente, aggiornati sul sito dell'Ordine (www.oati.ch) nell'apposita area riservata.

Art 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento approvato dal Consiglio dell'OATi, dal Ministero Pubblico (e per esso dal Procuratore generale) e dal Magistrato dei Minorenni, entra in vigore a decorrere dal 01.01.2011 ed è stato oggetto di modifica in data odierna.

Lugano, 24 febbraio 2017

Ministero Pubblico


.....
(On. Procuratore Generale John Nosedo)



Magistratura dei Minorenni


.....
(On. Magistrato dei minorenni Reto Medici)



Ordine degli avvocati del Canton Ticino


.....
(Presidente OATI avv. Renato Cabrini)